



SEZIONE DI UDINE

STATUTO della SEZIONE di UDINE

CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI (C.N.G.E.I.)
approvato dall'Assemblea del 26 settembre 2008

DENOMINAZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – LA SEZIONE

L'associazione denominata "Sezione di UDINE del C.N.G.E.I.

"Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani", ha la propria sede legale a UDINE in Via Sedegliano, 15

L'associazione ha una struttura democratica.

Essa è affiliata all'Associazione C.N.G.E.I., iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, ed è quindi impegnata a rispettarne lo Statuto ed i Regolamenti nonché le scelte e gli orientamenti.

L'associazione è tenuta a versare al C.N.G.E.I. una quota di affiliazione, nell'entità e nei termini stabiliti dal Consiglio Nazionale e si compone di soci in regola con il pagamento della quota associativa nazionale e di quella stabilita dall'Assemblea di sezione.

L'Associazione nell'esercizio delle proprie attività adotta bandiere, guidoni, uniformi e distintivi le cui dimensioni, forme e logotipi ed uso sono definiti dai Regolamenti approvati dall'Associazione affiliante.

Nei prossimi articoli sarà fatto riferimento all'Associazione con il termine "Sezione".

Art. 2 - SCOPI

La Sezione non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata.

Persegue gli stessi scopi del C.N.G.E.I. ed in particolare:

- l'educazione fisica, morale, civica e spirituale della gioventù con particolare riguardo allo sviluppo dello spirito di iniziativa e risorsa, dell'autodisciplina, del sentimento dell'onore e della dignità personale nonché del senso della responsabilità e della solidarietà umana;
- la sensibilizzazione degli adulti agli ideali dello scautismo, affinché collaborino, impegnandosi attivamente, allo sviluppo della Sezione.

La Sezione ha inoltre lo scopo di promuovere la cultura del servizio, del volontariato e l'adesione alle attività di promozione sociale.

Per il conseguimento degli scopi la Sezione applica il metodo educativo scout come delineato dal fondatore Robert Baden-Powell ed interpretato dal C.N.G.E.I. le cui delibere e raccomandazioni è tenuta a rispettare e porre in attuazione.

La dimensione spirituale caratterizza ogni momento dell'attività educativa ed è curata dagli educatori nel rispetto del principio di laicità, proponendosi di formare un individuo educato alla ricerca, all'approfondimento delle proprie convinzioni, alla disponibilità al confronto.

Le attività della Sezione e le sue finalità sono ispirate a principi di laicità, di pari opportunità e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

SOCI

Art. 3 - SOCI

I soci si dividono in soci giovani e soci adulti:

- i soci giovani sono i tesserati che sono in fase educativa come previsto dal Regolamento del C.N.G.E.I.;
- i soci adulti sono i tesserati che compiono almeno i 19 anni entro il 31 dicembre dell'anno scout di riferimento.

Essi, conoscendo e condividendo i principi fondamentali dello scautismo e le scelte del C.N.G.E.I., svolgono volontariato nella Sezione, ricoprendo incarichi e ruoli anche in base alle necessità della stessa e alle proprie caratteristiche, competenze, desideri e disponibilità in modo personale, gratuito e senza scopo di lucro salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'attività.

Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE

Possono far domanda per diventare soci di una Sezione, salvo quanto disposto dal comma successivo, tutte le persone italiane e straniere di ambo i sessi.

Non possono essere iscritti alla Sezione:

a) i soci di altre organizzazioni Scout o che si qualificano tali, operanti nel territorio nazionale, riconosciute o non;

b) coloro che sono stati espulsi dal C.N.G.E.I..

Le domande d'ammissione dei soci giovani devono essere presentate al Presidente di Sezione e devono essere corredate dal versamento della quota prevista e se l'aspirante socio è minorenne dalla firma di chi esercita la potestà genitoriale.

L'esame e la relativa accettazione delle domande d'ammissione dei soci giovani è demandata al Comitato di Sezione, che può delegarla al CapoGruppo.

Le domande di ammissione dei soci adulti devono essere presentate al Presidente di Sezione, l'esame delle domande è demandato al Comitato di Sezione, che deve esprimersi nella prima riunione utile; in ogni caso deve comunicare all'interessato l'accoglimento o l'eventuale rigetto motivato.

La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 5 – DIRITTI

I soci hanno diritto di:

a) partecipare a tutte le attività organizzate, secondo il proprio ruolo;

b) partecipare alle Assemblee di Sezione con diritto di parola e, se maggiorenne, di voto;

c) essere nominati ed eletti a qualsiasi carica dell'Associazione, se soci adulti ed in possesso dei requisiti;

d) indossare l'uniforme nelle occasioni previste dal Regolamento, fregiandosi dei distintivi che competono loro;

e) avere una copertura assicurativa stipulata e garantita dall'Associazione Nazionale e, se soci adulti, anche una copertura assicurativa per responsabilità civile;

f) usufruire di tutti i servizi che l'Associazione mette a disposizione dei soci;

g) ricevere gratuitamente pubblicazioni e notiziari associativi;

h) ottenere le agevolazioni previste nei contatti con le altre organizzazioni scout;

i) assistere alle Assemblee Nazionali;

j) partecipare alle attività sportive dilettantistiche promosse dall'associazione;

k) ricevere la tessera di socio, attestante l'avvenuto versamento all'Associazione della quota associativa singola;

l) avere accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri della Sezione.

Ogni carica, incarico e funzione previsti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione sono a titolo gratuito e, per i soci adulti, hanno la durata di tre anni.

E' ammessa la rielegibilità.

Art. 6 – DOVERI

I soci devono:

a) rispettare la Legge Scout e prestare la Promessa Scout;

b) aderire allo scopo associativo e dividerne le finalità istituzionali;

c) rispettare tutte le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Sezione e del C.N.G.E.I.;

d) prestare volontariamente a titolo gratuito la loro opera in favore dell'Associazione (salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'attività);

e) se soci adulti, svolgere azione di diffusione dello scoutismo C.N.G.E.I.;

f) collaborare, in base alle proprie capacità e competenze, al buon funzionamento della Sezione;

g) non avvalersi della qualifica di socio per propaganda elettorale o dei partiti a qualsiasi livello;

h) pagare la quota associativa.

Il comportamento del socio sia verso gli aderenti sia verso l'esterno dell'associazione deve essere improntato al rispetto del presente Statuto e del Regolamento.

Art. 7 – ONORIFICENZE

Per premiare atti di valore compiuti dai soci, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servizi resi al C.N.G.E.I. sono previste distinzioni al valore, al merito e di benemerita.

Esse, e il loro conferimento, sono stabilite dal Regolamento del C.N.G.E.I..

Art. 8 - SANZIONI DISCIPLINARI

Presidente di Sezione, Commissario di Sezione e Comitato di Sezione possono infliggere i seguenti provvedimenti:

a) ammonizione;

b) deplorazione.

Gli interessati, nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento possono impugnare lo stesso con istanza rispettivamente:

a) al Comitato di Sezione per i provvedimenti adottati da Presidente di Sezione e da Commissario di Sezione;

b) al Giuri d'Onore per i provvedimenti adottati dal Comitato di Sezione.

Qualora le mancanze siano commesse da un dirigente oppure rivestano carattere di particolare gravità, il Comitato di Sezione demanda sollecitamente il caso al Giurì d'Onore e ne esegue la decisione. Presidente di Sezione o Commissario di Sezione possono in ogni caso adottare in via urgente la sospensione temporanea in attesa della decisione dell'organo competente.

Art. 9 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

La cessazione della qualità di socio avviene per mancato rinnovo del tesseramento, per dimissioni o per espulsione.

Le dimissioni avvengono mediante comunicazione scritta da inviare al/alla Presidente della Sezione di appartenenza, diventano operative dalla data di ricevimento e non necessitano di accettazione.

L'espulsione può avvenire in caso di inadempienza dei doveri previsti o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale alla Sezione e/ o all'Associazione stessa.

L'espulsione del socio è deliberata dall'organo del C.N.G.E.I. preposto, il Giurì d'Onore, e da questo comunicata a mezzo lettera al medesimo assieme alle motivazioni che hanno dato luogo alla espulsione.

I soci receduti e/o espulsi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

SOSTENITORI

Art. 10 – SOSTENITORI

I sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti pubblici e privati che sostengono e facilitano le iniziative della Sezione mediante il pagamento di una quota annuale su base volontaria.

Le domande di ammissione dei sostenitori devono essere presentate al Presidente di Sezione.

L'esame delle domande è demandato al Comitato di Sezione, che si deve esprimere nella prima riunione utile; in ogni modo deve comunicare all'interessato l'accoglimento o l'eventuale rigetto motivato.

L'accettazione del rinnovo deve essere confermata ogni anno dal Comitato di Sezione.

I sostenitori:

- a) ricevono la tessera di "sostenitore";
- b) ricevono gratuitamente pubblicazioni e notiziari associativi;
- c) non possono essere eletti in nessun organo della Sezione, né ricoprire cariche o incarichi né hanno diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria;
- d) non devono avvalersi della loro qualifica per propaganda elettorale o dei partiti a qualsiasi livello
- e) hanno comportamenti, morali, statuti e regolamenti, oggetti sociali non contrari ai principi dello scautismo e al presente Statuto

ORGANI

Art. 11 - ORGANI DI SEZIONE

Sono organi della Sezione:

- Assemblea di Sezione;
- Presidente di Sezione;
- Commissario di Sezione
- Comitato di Sezione
- Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione.

Qualsiasi carica, incarico o funzione previsto dalle norme statutarie e dal Regolamento è attribuito esclusivamente a persone che abbiano la qualità di socio adulto della Sezione, sono svolte a titolo gratuito e decadono con la perdita di tale qualità.

Qualora il Comitato di Sezione o il Collegio dei Revisori dei Conti divenga incompleto nel corso del triennio, si provvede al suo reintegro alla prima Assemblea, eventualmente appositamente convocata.

Le cariche degli organi sezionali hanno durata triennale.

Art. 12 - ASSEMBLEA DI SEZIONE

L'Assemblea di Sezione è l'organo decisionale della Sezione. All'Assemblea di Sezione partecipano con diritto di parola tutti i soci.

L'Assemblea di Sezione delibera con il voto dei soci che hanno raggiunto la maggiore età. L'Assemblea di Sezione, in ogni convocazione, è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Essa:

- elegge Presidente di Sezione, Commissario di Sezione, il Comitato ed il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione;
- assume le deliberazioni concernenti lo Statuto ed il Regolamento di Sezione;
- approva la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo di Sezione;
- delibera sull'entità del contributo annuale da richiedere ai soci per le esigenze della Sezione;
- approva il Progetto di Sezione e i suoi aggiornamenti, delibera sugli obiettivi annuali e adotta il bilancio preventivo ad essi collegato;
- elegge i delegati all'Assemblea del C.N.G.E.I.;
- approva le eventuali proposte e richieste specifiche da avanzare ai competenti organi del C.N.G.E.I.;

□ delibera su tutte le questioni che le siano demandate dal Comitato di Sezione o che vengano sollevate dai soci.

L'Assemblea di Sezione è convocata in sessione ordinaria ogni anno almeno 30 giorni prima dell'Assemblea Nazionale, con lettera del Presidente di Sezione inviata almeno 15 giorni prima e contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente di Sezione anche su richiesta del Comitato di Sezione o di almeno 1/3 dei soci con diritto di voto.

La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Trascorsi 2 mesi dalla richiesta, in caso di inadempienza del Presidente, l'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata dai richiedenti.

Per la convocazione della assemblea di Sezione, sia ordinaria che straordinaria, potranno essere previste dal Regolamento CNGEI ulteriori forme di pubblicità oltre alla posta ordinaria.

Art. 13 - PRESIDENTE DI SEZIONE

Il/la Presidente di Sezione, eletto/a dall'Assemblea di Sezione, è il legale rappresentante della Sezione.

Il Presidente di Sezione:

- a) convoca l'Assemblea di Sezione;
- b) convoca e presiede il Comitato di Sezione;
- c) nomina, su proposta del Commissario di Sezione e su designazione del Comitato di Sezione, il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo e, se necessario, il Vice Commissario di Sezione e gli eventuali responsabili di settori specifici previsti dal Progetto di Sezione approvato dall'Assemblea;
- d) nomina inoltre, su designazione del Comitato di Sezione, il Tesoriere;
- e) Instaura e mantiene i rapporti con le autorità, con gli enti locali ed il fisco anche richiedendo il Codice Fiscale per la Sezione
- f) ha la firma su tutti gli atti esterni;
- g) propone al Presidente del C.N.G.E.I., sentito il Comitato di Sezione, la concessione delle distinzioni di benemerita, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servizi resi alla Sezione;
- h) vigila e controlla tutti gli Organi della Sezione;
- i) è membro della Consulta Regionale.

Il Presidente svolge inoltre le ulteriori funzioni previste dal Regolamento del C.N.G.E.I. e dal Regolamento di Sezione se esistente.

Il Presidente può delegare le sue funzioni o alcune di esse ad un componente del Comitato.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni, non delegate, dal Commissario di Sezione.

Il Presidente risponde del proprio operato all'Assemblea di Sezione che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

Art. 14 - COMMISSARIO DI SEZIONE

Il/la Commissario di Sezione, eletto/a dall'Assemblea di Sezione, è responsabile della corretta applicazione del Metodo Scout e depositario delle tradizioni della Sezione.

Il Commissario di Sezione:

- a) ha la direzione metodologica della Sezione;
- b) sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nelle funzioni non delegate;
- c) cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organismi collegiali e del Comitato di Sezione;
- d) propone al Comitato di Sezione, per la designazione, il Coordinatore Senior, i Capigruppo e, se necessario, il Vice Commissario di Sezione;
- e) nomina inoltre, su proposta dei Capi Gruppo, i Capi e i Vice Capi Unità;
- f) è membro della Consulta Regionale.

Il Commissario di Sezione svolge inoltre le ulteriori funzioni previste dal Regolamento del C.N.G.E.I. e dal Regolamento di Sezione se esistente.

Il Commissario risponde del proprio operato all'Assemblea di Sezione che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

Art. 15 - IL COMITATO DI SEZIONE

Il Comitato di Sezione, presieduto dal/dalla Presidente di Sezione, amministra e coordina tutta l'attività della Sezione, garantendo l'attuazione dei deliberati assembleari.

Esso è composto da un numero dispari minimo di tre componenti eletti dall'Assemblea di Sezione, dal/dalla Commissario di Sezione e dal/dalla Presidente di Sezione, che lo presiede: tutti i componenti del Comitato di Sezione hanno in esso diritto di voto.

La scelta sul numero dei componenti del Comitato di Sezione deve essere fatta dall'assemblea prima delle votazioni per l'elezione del Comitato stesso.

Alle riunioni del Comitato di Sezione hanno diritto di assistere i Revisori dei Conti, e, se nominato, il Vice Commissario di Sezione.

Il Presidente può invitare quanti sono interessati a questioni specifiche previste nell'O.d.G.

Il Comitato di Sezione amministra e coordina tutte le attività della Sezione.

A tal fine:

- a) designa il Tesoriere scegliendolo tra i consiglieri;
 - b) su proposta del Commissario di Sezione designa al Presidente per la nomina il Coordinatore Senior e i Capi Gruppo;
 - c) esamina e delibera le domande di ammissione dei soci ed eventualmente delega i Capi Gruppo all'accoglimento di quelle dei soci giovani;
 - d) esamina e delibera le domande dei sostenitori;
 - e) stabilisce i termini per il rinnovo delle iscrizioni, in armonia con quanto disposto dal Consiglio Nazionale del C.N.G.E.I.;
 - f) mantiene aggiornato il libro dei Soci;
 - g) predispose la relazione e il bilancio da sottoporre all'Assemblea;
 - h) predispose inoltre il programma annuale e il bilancio preventivo ad esso collegato da sottoporre all'Assemblea;
 - i) redige il Progetto di Sezione e le sue modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - j) organizza le attività necessarie e cura la raccolta e l'invio delle informazioni per la elaborazione del bilancio sociale, seguendo il Regolamento e le indicazioni della Sede Centrale;
 - k) decide l'Ordine del Giorno dell'Assemblea di Sezione;
 - l) può redigere un Regolamento di Sezione e le sue modifiche;
 - m) cura l'invio in Sede centrale, e per conoscenza al Commissario Regionale, dei Verbali delle Assemblee relativi all'avvenuta presentazione delle relazioni, dei programmi e dei bilanci consuntivo e preventivo e l'esito del voto sugli stessi, i rinnovi delle cariche e i nomi dei delegati all'Assemblea Nazionale.
 - n) cura l'invio al Commissario Regionale del Progetto di Sezione e le sue modifiche.
- Esso svolge inoltre tutte le funzioni previste dal Regolamento del C.N.G.E.I. e dal Regolamento di Sezione se esistente.

Art. 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DI SEZIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione è composto da un/una Presidente, 2 membri effettivi e un membro supplente eletti dalla Assemblea di Sezione.

Il/la Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione è il socio che ha ricevuto più voti in Assemblea di Sezione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione esercita il controllo della gestione contabile della Sezione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica fino alla sua naturale scadenza anche nel caso che, per qualche motivo, venga a decadere l'intero Comitato di Sezione ed è chiamato a svolgere gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita funzioni di controllo amministrativo e sull'applicazione corretta di leggi, Statuto e Regolamenti dell'amministrazione finanziaria della Sezione.

Esso, in particolare, controlla se i mezzi finanziari sono stati erogati per gli scopi statutari della Sezione e vigila sull'andamento delle operazioni di tesoreria con verifiche periodiche.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a presentare una relazione scritta all'Assemblea contestualmente alla discussione del bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altro incarico nell'ambito della Sezione ad eccezione di quello di delegato della Sezione all'Assemblea Nazionale.

Esso svolge inoltre tutte le funzioni previste dal Regolamento del C.N.G.E.I. e dal Regolamento di Sezione se esistente

ANNO SCOUT E ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 17 - ANNO SCOUT

L'anno scout va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 18 - MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari di cui dispone la Sezione per perseguire i propri fini, sono costituiti:

- a) dai contributi di Enti pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- b) dai contributi di privati ed aziende;
- c) dai lasciti ed erogazioni liberali di associati e terzi e dalle donazioni *inter vivos* o *mortis causa* di beni mobili e/o immobili dei privati;
- d) dai contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- e) dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) dal reddito dei beni patrimoniali;
- g) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) dalle quote di tesseramento pagate dai soci ammessi a far parte della Sezione;

i) dalla cessione ai soci, ai Gruppi o alle Sezioni di altre pubblicazioni di propaganda o di carattere tecnico, di distintivi, di uniformi, di materiali da campeggio e di tutti quei materiali connessi alle attività scout previste dagli organi mondiali;

j) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

k) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 19 - GESTIONE FINANZIARIA

I bilanci sono predisposti dal Consiglio di Sezione e approvati dall'Assemblea, con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

La gestione finanziaria della Sezione tiene conto del bilancio preventivo.

Il Consiglio di Sezione deve presentare ogni anno all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario scaduto con la relazione dei Revisori dei Conti e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea ordinaria.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la Sede della Sezione e presso la sede nazionale e può essere consultato da ogni socio.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della Sezione e presso la sede nazionale e può essere consultato da ogni socio.

L'esercizio finanziario della Sezione coincide con l'anno scout.

Dall'inizio dell'anno scout fino all'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea il Consiglio di Sezione non effettuerà atti di straordinaria amministrazione se non espressamente autorizzati dall'Assemblea dei Soci.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Gli eventuali avanzi di gestione non possono essere ripartiti, anche indirettamente, fra gli associati ma devono essere, obbligatoriamente, reinvestiti nelle attività istituzionali.

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 20 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Il Comitato di Sezione può proporre modifiche al presente Statuto: esse devono essere inoltrate al CN per il parere obbligatorio.

A seguito di detto parere, le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria di Sezione con delibera della maggioranza degli aventi diritto al voto.

L'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria deve essere comunicato a tutti gli aventi diritto al voto nel testo della convocazione.

Esso deve riportare chiara e dettagliata indicazione delle modifiche proposte.

Il parere del Consiglio Nazionale deve essere comunicato integralmente all'Assemblea Straordinaria subito dopo l'illustrazione delle modifiche e comunque prima dell'apertura del dibattito.

SCIoglimento DELLA SEZIONE

Art. 21 - SCIoglimento DELLA SEZIONE

Lo scioglimento della Sezione può avvenire per:

a) delibera dell'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto;

b) revoca dell'affiliazione, per il venir meno dei requisiti previsti dal C.N.G.E.I. per essere affiliati come Sezione.

Il consolidarsi di una delle ipotesi di scioglimento della Sezione comporta automaticamente il divieto assoluto di utilizzare i materiali indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1 del presente statuto.

La revoca della affiliazione comporta inoltre automaticamente lo scioglimento dell'associazione stessa, fatta salva diversa delibera della assemblea straordinaria dei soci da adottarsi entro 60 giorni, unitamente alla modifica dello statuto sociale.

L'assemblea che delibera lo scioglimento della Sezione e la devoluzione del patrimonio nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore del C.N.G.E.I., o ad altra Sezione affiliata al C.N.G.E.I. o ad altra associazione/i senza fini di lucro con personalità giuridica avente/i scopi istituzionali simili e comunque fini di utilità sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale, al Regolamento CNGEI e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle norme vigenti in materia.